

**REGOLAMENTO (CE) N. 1633/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 25 luglio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(4)</sup>, subordina la concessione di una restituzione all'esportazione dei prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94 <sup>(6)</sup>, alla presentazione di un titolo che, a norma dell'articolo 6 B del regolamento (CE) n. 1222/94, è valido non oltre l'anno finanziario. L'anno finanziario è fissato all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1222/94 e va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93, il coefficiente applicabile ai quantitativi di cereali sotto-

posti a controllo e distillati è valido dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per facilitare la gestione delle attività dei distillatori in causa è opportuno armonizzare i due periodi e allineare la data di validità dei coefficienti con quella del titolo. Occorre modificare in tal senso l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2825/93, è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Per il periodo 2000/2001, in deroga alla frase precedente, esso si applica dal 1° luglio 2000 al 30 settembre 2001.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12.